salvo casi di forza maggiore, rimane acquisito interamente o in parte se l'importazione o l'esportazione corrispondente non è effettuata entro il periodo di validità del titolo.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 27 giugno 1967.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ch. HEGER

REGOLAMENTO N. 169/67/CEE DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 1967

che istituisce un regime di restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di conserve di pesci, di legumi e di ortaggi, e che modifica il regolamento n. 217/66/CEE, relativo al regime di sospensione del prelievo all'importazione di tali oli

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), e in particolare l'articolo 19,

Visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia (2), e in particolare l'articolo 8,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che il regolamento n. 217/66/CEE (3) limita al 30 giugno 1967 l'applicazione del regime di sospensione del prelievo per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di determinate conserve; che tale regime è stato adottato tenendo conto del fatto che l'instaurazione di un regime di restituzione alla produzione avrebbe potuto sollevare gravi difficoltà in quanto l'articolo 19 del regolamento n. 136/66/CEE avrebbe dovuto entrare in vigore entro brevissimo tempo;

Considerando che il regime definitivo da adottare per questi oli deve consentire agli utilizzatori di acquistare gli oli necessari alla fabbricazione di conserve senza distinzione di origine ed a prezzi analoghi a quelli loro accordati dal regime attualmente in vigore; che un regime di restituzione alla produzione permette di raggiungere tale obiettivo;

Considerando che occorre prevedere un periodo di tempo sufficiente prima dell'applicazione del nuovo regime, in modo da tener conto delle esigenze amministrative degli Stati membri che appare altresí preferibile applicare tale regime dopo la fissazione del prezzo della campagna di commercializzazione 1967/1968;

Considerando che la restituzione alla produzione deve permettere ai beneficiari di acquistare sul mercato comunitario, a prezzi simili a quelli praticati sul mercato mondiale, la qualità di olio da essi più frequentemente usata nella fabbricazione di conserve; che, a tal fine, la restituzione alla produzione deve essere fissata in base all'elemento mobile del prelievo ap-

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.
(3) GU n. 235 del 22. 12. 1966, pag. 3974/66.

plicabile all'importazione di oli ottenuti mediante raffinazione di olio d'oliva vergine;

Considerando che agli interessati deve essere garantita una certa stabilità del prezzo di costo dell'olio d'oliva impiegato nella fabbricazione di conserve; che, a tal fine, la restituzione deve essere fissata per un periodo di una certa durata e senza tener conto delle relativamente lievi modifiche dei prelievi all'importazione;

Considerando che la restituzione può essere concessa soltanto per i quantitativi realmente impiegati nella fabbricazione di conserve; che gli Stati membri devono pertanto instaurare un adeguato sistema di controllo;

Considerando che in mancanza di un regime comunitario in materia, le modalità di versamento agli interessati della restituzione alla produzione differiscono negli Stati membri, soprattutto per quanto concerne il termine di pagamento; che tale differenza può provocare disparità di trattamento fra gli operatori della Comunità; che, per contro, la concessione della restituzione sotto forma di esenzione da prelievo all'importazione consente agli interessati di beneficiare della restituzione medesima entro breve tempo; che occorre pertanto lasciare agli Stati membri la facoltà di concedere la restituzione sotto forma di versamento in denaro oppure sotto forma di esenzione da prelievo per una importazione ulteriore, a seconda delle loro possibilità amministrative e dell'interesse degli utilizzatori,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La data del 30 giugno 1967 di cui all'articolo 1 del regolamento n. 217/66/CEE è sostituita dalla data del 31 dicembre 1967.

Articolo 2

A decorrere dal 1° gennaio 1968, gli Stati membri accordano una restituzione alla produzione per l'olio d'oliva impiegato nella fabbricazione di conserve di pesci delle sottovoci 16.04 B, C, D ed E della tariffa doganale comune e di conserve di legumi e ortaggi della voce 20.02 di detta tariffa.

Articolo 3

1. La Commissione fissa la restituzione alla produzione con frequenza bimestrale.

2. L'ammontare di tale restituzione è pari alla media aritmetica dell'elemento mobile dei prelievi applicabili all'importazione di oli d'oliva della sottovoce ex 15.07 (A) (I) (a), citata all'allegato I del regolamento n. 166/66/CEE [1], durante i due mesi immediatamente precedenti il mese durante il quale la restituzione stessa viene applicata.

Tuttavia, la restituzione fissata in precedenza viene mantenuta, qualora la differenza fra detta restituzione e la media di cui al primo comma sia pari o inferiore ad 1,5 unità di conto.

Articolo 4

1. Gli Stati membri istituiscono un regime di controllo per accertarsi che la restituzione alla produzione venga accordata unicamente per l'olio di oliva impiegato nella fabbricazione delle conserve di pesci, legumi od ortaggi citate all'articolo 2.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, prima della loro applicazione, le disposizioni da essi adottate in conformità al paragrafo 1.

Articolo 5

In attesa che le modalità di pagamento agli interessati della restituzione alla produzione siano disciplinate da un regime comunitario, gli Stati membri accordano la restituzione:

— sotto forma di versamento in denaro,

— oppure sotto forma di esenzione da prelievo, sino a concorrenza della somma dovuta all'interessato, per una importazione ulteriore di olio d'oliva di qualunque denominazione.

In questo secondo caso, sino alla data in cui acquistano validità i titoli d'importazione necessari per un'operazione da realizzare nella Comunità, l'importazione può essere effettuata soltanto nello Stato membro in cui è stato utilizzato olio d'oliva per la fabbricazione di conserve di pesci, di legumi e di ortaggi.

---

[1] GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3400/66.

Articolo 6

Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono fissate secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 27 giugno 1967.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ch. HEGER

REGOLAMENTO N. 170/67/CEE DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 1967

che instaura un regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina e che abroga il regolamento n. 48/67/CEE

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 14, paragrafo 7, e gli articoli 28, 92, 93, 94, 111 e seguenti e 235,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo,

Considerando che l'ovoalbumina, non essendo contemplata dall'allegato II del Trattato, è esclusa dall'applicazione delle disposizioni agricole del Trattato, mentre il giallo d'uova è sottoposto a tali disposizioni;

Considerando che ne risulta una situazione che potrebbe compromettere l'efficacia della politica agricola comune nel settore delle uova;

Considerando che, per giungere ad una soluzione d'equilibrio, il regolamento n. 48/67/CEE del Consiglio del 7 marzo 1967, che instaura un regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina [1], ha istituito un regime di scambi per l'ovoalbumina analogo a quello previsto per le uova; che l'applicazione di tale regime è stata estesa anche alla lattoalbumina, poiché questo prodotto potrebbe in larga misura sostituirsi all'ovoalbumina;

Considerando che il regolamento n. 122/67/CEE del Consiglio del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova [2], instaura nella Comunità, con effetto dal 1° luglio 1967, un regime di mercato unico delle uova, comportante in particolare prelievi unici e restituzioni uniche nei confronti dei paesi terzi per le uova e per il giallo d'uova, allo stato naturale o sotto forma di prodotti di trasformazione che contengono bianco d'uova;

Considerando che il regime di scambi applicabile alle albumine deve conformarsi al regime in vigore per le uova, data la dipendenza delle prime dalle seconde;

Considerando che i prezzi dell'ovoalbumina si formano di norma in funzione dei prezzi delle uova che sono differenti nei vari Stati membri e sul mercato mondiale; che, per evitare distorsioni di concorrenza risultanti da tale differenza di prezzo, è necessario riscuotere all'importazione un'imposta il cui importo sia tale da com-

---

[1] GU n. 44 del 10. 3. 1967, pag. 646/67.

[2] GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2293/67.